TABELLE NAZIONALI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

Ogni azienda, entro trenta giorni dalla data in cui la tabella nazionale e' divenuta definitiva per il proprio personale, comunica al personale stesso la qualifica a ciascuno attribuita. Entro i successivi trenta giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa. Resta salva la facolta' degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148:

Versione in vigore dal 26 febbraio 1978, non più in vigore dal 31 luglio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 1 febbraio 1978, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tabelle-nazionali-delle-qualifiche-del-personale-addetto-ai-pubblici/art-7-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-luglio-1988-n-270/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it